COMUNE DI VERONA

REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

(Approvato con deliberazione consiliare n° 123 del 28.12.1998 e modificato con deliberazioni consiliari n° 82 del 24.11.2000, n° 25 del 29.03.2001, n° 16 del 3.4.2008, n° 75 dell'11.12.2008, n° 79 del 15.12.2008 e n. 28 del 23.04.2009)

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina:

1) il rilascio di concessioni riguardanti le occupazioni, di qualsiasi natura e tutti gli altri provvedimenti inerenti e/o conseguenti concernenti:

a) suolo pubblico (strade, corsi, piazze e loro pertinenze e, comunque, beni appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune);

b) spazi soprastanti il suolo pubblico;

c) spazi sottostanti il suolo pubblico, comprese le occupazioni poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa;

d) tratti di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituite nei modi di legge.

2) l'applicazione del canone previsto dall'art. 63 del D. LGS. 15.12.1997 n. 446, nei casi in cui, ai sensi del presente articolo, viene rilasciata la concessione, nonché per le concessioni rilasciate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il Comune di Verona.

ART. 2

Oggetto delle Concessioni - Esenzioni

1. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono soggette, tra l'altro, a concessione le occupazioni con griglie, pietre forate, vetricementi, corpi pensili, botole, apparecchi distributori vari, vetrinette murali, dissuasori di sosta, gradini, colonnine di sostegno, paracarri, paletti, sedie, tavoli, fioriere, pali e fili telefonici, binari di raccordo ferroviario, chioschi per vendita di frutta e verdura, bibite, gelati, dolciumi, giornali e simili, stazioni di distribuzione di carburanti e lubrificanti, nonché l'occupazione sottostante il suolo medesimo, effettuata con condutture, cavi, impianti vari, cisterne, fosse biologiche a fondo perduto.
2. Sono, inoltre, soggette a concessione tutte le aree destinate a mercati, anche attrezzati.
3. Sono, escluse dall'obbligo della concessione, le occupazioni realizzate con:
   - balconi, verande, bow windows e simili infissi di carattere stabile;
   - tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
   - occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione;
   - veicoli di commercianti su area pubblica per l'esercizio dell'attività in forma itinerante, per un periodo non superiore a 60 minuti, senza collocazione al suolo di alcunché;
   - addobbi e simili in occasione di festività, ricorrenze civili o religiose, purché ciascuna occupazione temporanea non superi mq. 0,50.
4. Sono altresì esenti da concessione:
   a) le attività di carico e scarico di masserizie in occasione di traslochi per una durata non superiore ad un giorno, che non creino situazioni di particolare intralcio e che siano esercitate secondo le indicazioni eventualmente impartite dagli organi di polizia stradale;

b) le occupazioni di breve durata, tali da non costituire pericolo o intralcio, con piccole scale o sgabelli per la pulizia di vetrate, insegne, targhe, serrande, lampade e simili e per l'effettuazione di piccoli lavori di manutenzione.

ART. 3

Occupazioni permanenti e temporanee

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio sono permanenti o temporanee e sono subordinate al rilascio di apposita concessione.
2. Sono temporanee le occupazioni di carattere transitorio, non ripetitive, destinate ad esaurirsi in un arco di tempo legato all'esecuzione di una determinata opera od attività; tutte le altre sono considerate permanenti.

ART. 4

Concessioni – organi preposti al rilascio

1. Le concessioni temporanee di spazi ed aree pubbliche per manifestazioni di qualsiasi natura con esclusione di quelle assegnate ai settori comunali ai sensi del comma 3 sono rilasciate da un unico apposito ufficio comunale.
2. Il responsabile del procedimento, ai fini dell'istruttoria, valuta l'opportunità di indire apposita conferenza di servizi o di richiedere il parere di altri uffici, settori od autorità, anche via fax o posta elettronica.
3. Le competenze tra i diversi settori comunali per il rilascio delle rimanenti concessioni temporanee e permanenti sono così ripartite:

a) **SETTORE COMMERCIO**

Occupazioni riguardanti:

- commercio su aree pubbliche;
- spettacoli viaggianti;
- passi carrai;
- autoparcheggi temporanei di cui all'art. 15 del presente regolamento;
- edicole;
- occupazioni di cui agli art. 17 e 18;
- stazioni di distribuzione carburanti e lubrificanti.

b) **SETTORE EDILIZIA PRIVATA**

Occupazioni riguardanti:

- cantieri edili;
- allacciamenti privati.

c) **SETTORE STRADE, GIARDINI, *TRAFFICO E CIRCOLAZIONE***

Occupazioni riguardanti:

- scavi e manomissioni stradali temporanee;
- occupazioni temporanee del soprassuolo, ad eccezione di quelle pubblicitarie di cui al punto e) e di quelle per cantieri edili, di cui al punto b);
- cartelli di avvio;
- traslochi superiori ad un giorno.

d) **SETTORE PATRIMONIO**

Occupazioni riguardanti:

- plateatico;
- soprassuolo permanente;
- altre occupazioni permanenti diverse da quelle attribuite ad altri Settori.

e) **SETTORE TRIBUTI**

Occupazioni riguardanti:

- occupazioni temporanee di suolo pubblico e soprassuolo, con mezzi pubblicitari.

ART. 5
Oggetto del canone - Esenzioni

1. Sono soggette al canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche le concessioni di cui all'art. 1 con l'esclusione di quelle indicate al successivo comma 3 e delle occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune e dell'Amministrazione Provinciale o al demanio statale.
2. Il canone di cui al comma 1 deve intendersi assorbente di qualsiasi altro canone dovuto al Comune per la medesima causale ed in particolare di quello previsto dall'art. 27 del D.Leg.vo 30 aprile 1992 n. 285.
3. Non sono soggette al pagamento del canone:

a) le occupazioni di cui all’art. 2, commi 3 e 4, del presente regolamento;
b) le occupazioni con vetture ad uso pubblico e le vetture a trasporto animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
c) le occupazioni di aree cimiteriali;
d) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all’atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;
f) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie, in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose, quando ciascuna occupazione temporanea superi mq. 0,50;
g) le occupazione con ponteggi, steccati, scale, pali di sostegno per lavori di riparazione, manutenzione o abbellimento di infissi, pareti, coperti o con veicoli, per una durata non superiore ad una giornata;
h) le occupazioni con tende fisse o retrattili;
i) le occupazioni fino a 10 mq. per iniziative di carattere politico;
l) le occupazioni realizzate da ditte sponsor a sostegno di manifestazioni rientranti tra le attività istituzionali dell’Amministrazione Comunale, a condizione che la sponsorizzazione sia superiore al canone che sarebbe dovuto per tale occupazione.

4. Qualora il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche da applicare in concreto al concessionario risulti determinato in una somma inferiore a L. 5.000, lo stesso non sarà richiesto. Tale esenzione non viene estesa al canone dovuto per gli autoparcheggi situati nelle aree a ciò destinate.

ART. 6
Cauzione

1. A garanzia degli obblighi assunti con i provvedimenti concessori il Comune potrà chiedere una somma a titolo di cauzione infruttifera in contanti oppure mediante fidejussione bancaria o assicurativa.
2. La cauzione verrà svincolata alla scadenza della concessione a patto che sia stata rispettata dall’occupante ogni condizione prevista nell’atto di concessione e nel presente Regolamento.

   Nel caso di scavi o altri lavori che comportino manomissioni del suolo, la cauzione verrà restituita previo accertamento da parte del Comune

dell’avvenuto ripristino a regola d’arte del manto e della eventuale segnaletica, da effettuarsi entro 6 mesi dall’effettuazione dei lavori.

3. Nel caso in cui venga accertato che il suolo pubblico non sia stato ripristinato a regola d’arte, la cauzione sarà incamerata dal Comune, fatta salva la risarcibilità di eventuali ulteriori danni.

CAPO II
MODALITA’ PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI

ART. 7
Obblighi inerenti alle attività svolte su spazi ed aree pubbliche

1. La concessione per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, non dispensa i titolari dall’obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari inerenti all’attività svolta dai medesimi sulle aree stesse.

ART. 8
Diritti di terzi

1. Le concessioni sono rilasciate senza pregiudizio dei diritti dei terzi, verso i quali i titolari delle stesse debbono rispondere di ogni molestia o danno derivante dall’occupazione.
2. Il Comune resta esonerato da qualsiasi responsabilità al riguardo.

ART. 9
Domanda di concessione

1. Chiunque intenda occupare spazi ed aree pubbliche o aree private soggette a servitù di pubblico passaggio deve farne domanda scritta al Comune.
2. Nella domanda di concessione devono essere riportati i dati anagrafici ed il codice fiscale del richiedente l’individuazione dell’area prescelta, lo spazio da occupare in mq. o lineari, la durata, le finalità perseguite ed i mezzi utilizzati per l’occupazione.

3. La domanda di concessione deve essere, inoltre, corredata dalla documentazione richiesta dal Settore competente ed indicata in appositi moduli predisposti dallo stesso, in relazione alla natura dell'occupazione.

3 Bis. Nelle domande di concessione di occupazione di suolo privato aperto al pubblico transito, il richiedente deve allegare alla domanda il consenso all'occupazione, da parte del proprietario del suolo, rilasciato nelle forme previste per legge.

4. Per gli attraversamenti del suolo pubblico con condutture elettriche ed altri impianti, ferme restando le norme contemplate dalle vigenti disposizioni di legge, il competente Settore potrà richiedere oltre a quanto sopra, a corredo della domanda, tutti gli elementi relativi alla linea ed alla struttura e stabilità dei supporti; potrà inoltre imporre l'adozione di speciali dispositivi ritenuti necessari per meglio salvaguardare la sicurezza stradale.
5. Le spese di sopralluogo, qualora necessario, saranno rifuse dal richiedente nella misura forfettaria di L. 100.000 nel caso venissero riscontrate difformità.

ART. 10

Decisioni sulle domande e termini per il rilascio della concessione

1. Il provvedimento di concessione o di diniego deve essere emesso dal Settore competente nei tempi strettamente necessari all'istruttoria della domanda e comunque, nel termine massimo di 60 giorni per le concessioni permanenti e di 15 giorni per le concessioni temporanee, fatti salvi termini diversi stabiliti dalla legge.
2. I predetti termini sono interrotti da richieste di integrazione della documentazione e riprenderanno a decorrere dalla data di ricevimento della stessa. Qualora entro il termine di 90 giorni dalla richiesta di integrazione non pervenga al Settore competente la relativa documentazione, la domanda viene archiviata. Tali termini vengono, inoltre, interrotti qualora sia necessario acquisire, per l'istruttoria della pratica, i pareri di altri Enti o autorità e riprenderanno a decorrere dalla data di ricevimento del parere richiesto.
3. Nel caso di richiesta di parere ad altro Settore od Ufficio comunale, lo stesso dovrà essere fornito entro 10 giorni, trascorsi inutilmente i quali, s'intenderà acquisito favorevolmente.
4. Sono, comunque, rigettate le richieste di concessione per l'esercizio di attività non consentite dalle vigenti disposizioni di legge o che siano in contrasto con motivi di decoro cittadino, oppure non siano conciliabili con le esigenze della

sicurezza stradale, dei pubblici servizi, dell'ordine pubblico o della pubblica tranquillità.

ART. 11

Occupazione di spazi ed aree pubbliche richieste da più persone

1. Nel caso in cui l'occupazione delle stesse aree pubbliche sia richiesta da più persone, la concessione è accordata a colui che ha presentato per primo la domanda, fatto salvo quanto espressamente previsto da specifiche normative e dall'art. 12.

ART. 12

Disciplina della concessione del plateatico

1. Nel caso in cui l'occupazione della stessa area pubblica sia richiesta da più persone, fatta salva la possibilità per il Comune di non concederla, il Comune stesso ai sensi dell'art. 11 della Legge 241/1990 può concludere, senza pregiudizio dei diritti di terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale.
2. Qualora non sia possibile concludere con gli interessati un accordo ai sensi dell'art. 11 della legge 241/1990, il Comune emana comunque il provvedimento, comparando l'interesse pubblico con quello dei privati tenuto conto, ad esempio, della vicinanza degli esercizi dal plateatico richiesto, dell'impatto ambientale, del precedente maggior periodo di esercizio dell'attività commerciale da parte dei richiedenti e di ogni altro elemento che sarà ritenuto utile.
3. Qualora ad un pubblico esercizio sia stata rilasciata una concessione di occupazione di suolo pubblico per uno spazio non antistante il pubblico esercizio stesso ma limitrofo o contiguo, e non antistante ad altri locali nei quali venga successivamente avviata un'attività commerciale, ipotesi quest'ultima regolata dall'art. 13, e lo stesso spazio venga richiesto da altri pubblici esercizi anch'essi non antistanti la predetta area, al termine della scadenza della concessione rilasciata al primo esercizio si valuterà la domanda degli altri, alla stregua dei criteri sopraindicati. E' fatto salvo, quanto stabilito dall'art. 22, secondo comma, ultimo periodo
4. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, il rilascio della concessione del plateatico è preceduto dal parere obbligatorio di un'apposita Commissione

composta dai dirigenti o loro delegati dei Settori Strade, Giardini, Arredo Urbano e Traffico, Circoscrizione competente per territorio e presieduta dal dirigente del Settore Patrimonio o suo delegato.

Il parere espresso all'unanimità dalla Commissione è vincolante.

ART. 13

Concessione del plateatico sugli spazi non antistanti il pubblico esercizio

1. Le concessioni di occupazione di suolo pubblico con "plateatico" vengono rilasciate solo negli spazi antistanti il pubblico esercizio richiedente.
2. In via eccezionale e fatti salvi i diritti dei terzi potranno essere rilasciate concessioni per l'occupazione di suolo pubblico anche in spazi non antistanti il pubblico esercizio richiedente, sempreché siano limitrofi o contigui allo stesso ed alla condizione essenziale che, qualora nei locali antistanti gli spazi limitrofi o contigui concessi venga successivamente ad insediarsi un altro pubblico esercizio che faccia richiesta di occupazione di suolo pubblico, il concessionario rimuoverà immediatamente su semplice richiesta del Comune l'occupazione degli spazi non antistanti il suo esercizio, anche al fine di evitare confusione nella clientela.

ART. 14

Obblighi del titolare della concessione di plateatico

1. Le concessioni di suolo pubblico, qualora nell'atto non sia specificato un diverso e limitato periodo, si intendono concesse per l'esercizio dell'attività commerciale durante tutto l'arco dell'anno.
2. In caso di chiusura dell'esercizio per un periodo superiore a dieci giorni tutti gli arredi, ad eccezione di pedane, tende, paletti e fioriere, qualora ammessi, devono essere rimossi. Nel caso di inutilizzo del plateatico per 30 giorni consecutivi, dovranno essere rimosse tutti gli arredi senza eccezione alcuna, ad esclusione delle tende. Tutte le coperture ancorate a terra devono essere comunque rimosse nel periodo invernale (15/10 – 15/04)".
3. E' vietato l'accatastamento di tavoli e sedie, ombrelloni, fioriere e quant'altro sugli spazi in concessione.
4. L'utilizzo del plateatico è consentito, di norma, per l'orario di apertura del pubblico esercizio.

E', però, facoltà dell'Amministrazione Comunale introdurre nel provvedimento di concessione limitazioni all'utilizzo del plateatico che prevedano un orario di utilizzo dello stesso inferiore rispetto a quello di apertura del pubblico esercizio.

5. Qualora l'utilizzo del plateatico arrechi disturbi alla quiete pubblica accertati dagli organi competenti, l'orario di utilizzo del plateatico sarà ridotto fino alle ore 23.00. Qualora, nonostante la riduzione dell'orario, vengano ancora accertati disturbi della quiete pubblica, si applicano le disposizioni di cui all'art. 35. Resta fatta salva la possibilità di prevedere nell'atto di concessione, al fine di evitare il disturbo della quiete pubblica, un ridotto orario di utilizzo del plateatico rispetto all'orario consentito per lo svolgimento dell'attività commerciale.
6. L'Amministrazione Comunale può in ogni tempo, per motivi di interesse pubblico, revocare la concessione, senza che l'interessato possa vantare pretese di sorta, fatto salvo quanto previsto dall'art. 26, primo comma.

7. Alla data di cessazione dell'occupazione per rinuncia o revoca o decadenza, il titolare della concessione deve provvedere a propria cura e spese, allo sgombero ed al ripristino del suolo pubblico. Qualora ciò non avvenga, l'Amministrazione Comunale procede d'ufficio, con addebito di spese a carico del concessionario inadempiente. Per ogni giorno di ritardo nello sgombero e nel ripristino del suolo pubblico viene addebitata all'inadempiente a titolo di penale la somma di L. 100.000, fatto salvo il risarcimento di eventuali danni ulteriori.

   Le concessioni hanno validità di anni 9 dalla data del rilascio.

   Le concessioni rilasciate precedentemente al presente Regolamento, a tempo indeterminato, hanno validità di 5 anni dalla data di entrata in vigore dello stesso.
8. Sei mesi prima della scadenza delle concessioni, il concessionario deve presentare domanda di rinnovo.
9. Sono fatti salvi i diritti di terzi.

Art. 14 bis – Tipologie di arredo ammesse

1. Gli elementi di arredo dei plateatici collocati nella Città antica e sulle aree vincolate o fronteggianti immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, devono essere conformi alle indicazioni di cui ai successivi commi.
2. Sono ammesse le seguenti tipologie di arredo:

a) tavoli e sedie: tavoli e sedie devono essere di fattura semplice, realizzati con materiali di pregio, quali l'acciaio satinato, l'alluminio o il ferro verniciato in tonalità sobrie; il legno o il midollino sono consentiti esclusivamente in ambiti urbani coerenti, con esercizi fortemente caratterizzanti (osterie, ristoranti tipici, …). E' vietato l'utilizzo di tavoli e sedie realizzati interamente in materiale plastico. E' altresì vietato l'utilizzo di tipologie diverse dello stesso elemento (es. sedie) all'interno di un medesimo plateatico;

b) tovaglie e cuscini: è vietato l'utilizzo di tessuti con colori sgargianti ed eccessivamente contrastanti;

c) elementi di copertura: sono consentite coperture con ombrelloni dotati di struttura a palo centrale in legno tinta naturale, basamento in pietra locale o metallo verniciato in tonalità sobrie. L'eventuale installazione di tende, se ammessa ai sensi del successivo comma 5, è assoggettata a provvedimento edilizio;

d) altri elementi di arredo: è vietato l'utilizzo di qualsiasi tipo di chiusura frontale o laterale del plateatico e di delimitazione dello stesso, ad eccezione delle borchie; le spese per la fornitura ed il posizionamento delle stesse sono a carico del concessionario.
Qualora il plateatico occupi o confini direttamente con la sede stradale è ammissibile, sui lati prospicienti la carreggiata, la posa di paletti dissuasori di sosta.
L'utilizzo di fioriere non è consentito, fatta eccezione per i casi in cui le condizioni del traffico le rendano opportune, o allorquando il plateatico si trovi ad una quota inferiore rispetto al piano stradale, e purché non venga compromessa la lettura unitaria dello spazio sul quale è inserito il plateatico.
Le fioriere ammesse dovranno essere conformi alle caratteristiche stabilite con provvedimento della Giunta Comunale. E' in ogni caso vietata la posa di fioriere in spazi di esclusivo uso pedonale.
E' ammesso l'uso di pedane mobili e di eventuali elementi divisori solo nei casi di comprovata necessità e previo parere favorevole del C.d.R. Strade, Giardini e Arredo Urbano.
E' ammesso il posizionamento di posacenere, di elementi contenitori e di porta-listino, che presentino forme semplici e coerenti all'arredo, da collocare all'interno del plateatico e da ritirare alla chiusura giornaliera.

3. Sugli arredi e sulle coperture è vietata qualsiasi forma di pubblicità, fatta salva la possibilità di riportare il nome che contraddistingue l'insegna del pubblico esercizio.

4. Qualunque elemento non menzionato ai commi precedenti è da considerarsi vietato.

5. Sono ammesse deroghe per progetti speciali, dove l'intervento si possa ritenere migliorativo in relazione all'assetto di un'intera via, di una piazza o comunque di un contesto unitario, da sottoporre al parere vincolante della Giunta Comunale,previa valutazione tecnica della Commissione di cui all'art. 12 del presente Regolamento. Sugli stessi dovrà essere comunque acquisito preventivamente il parere favorevole della Sovrintendenza

6. Sulla base di quanto stabilito nei commi precedenti, la Giunta Comunale, con proprio provvedimento, approva criteri puntuali relativamente alle caratteristiche tecniche ed estetiche dei diversi componenti dell'arredo e alle soluzioni di utilizzo, nonché ogni successiva modifica che si rendesse necessaria ."

ART. 15

Occupazioni di spazi ed aree pubbliche per autoparcheggio

1. Le domande di concessione di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, per l'esercizio dell'attività di autoparcheggio in occasione di fiere, mercati ed altre manifestazioni, dovranno pervenire all'Amministrazione almeno 60 giorni prima della data di inizio della ricorrenza.
2. Qualora nella domanda vengano richiesti più lotti verrà preso in considerazione il primo lotto indicato.

   Verranno esclusi dall'assegnazione di aree per un anno quei concessionari che incorrano in sanzioni per violazioni al presente regolamento o alle prescrizioni delle concessioni.
3. Alle cooperative sociali che richiedono suolo pubblico per l'attività sopra indicata verranno preliminarmente assegnati i lotti richiesti.

   Per l'espletamento della attività le cooperative sociali dovranno avvalersi solamente dei propri soci o di personale regolarmente assunto.
4. In presenza di più domande per la stessa area si procederà mediante sorteggio.

ART. 16

Occupazioni di spazi ed aree pubbliche per manomissioni stradali

1. L'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, effettuata per l'esecuzione di scavi o manomissioni stradali è soggetta ad apposita concessione.

2. Prima di dar corso ai lavori, il titolare della concessione dovrà darne comunicazione al Comando di Polizia Municipale ed alla Circoscrizione competente per territorio ed agli eventuali operatori privati della zona ed aziende pubbliche di trasporto.
3. Le aziende preposte all'esercizio dei pubblici servizi, per i guasti che determinano situazioni di pericolo o utenze fuori servizio, possono intervenire immediatamente dandone tuttavia tempestiva comunicazione agli organi predetti, oltre che al Settore Strade e Traffico.
4. Per gli interventi che comportano manomissioni stradali, dovrà essere costituita una cauzione di importo pari al costo dell'eventuale ripristino secondo le disposizioni del Settore VI.
5. Le occupazioni di suolo pubblico per interventi sulle linee aeree non necessitano di concessione qualora l'intervento sia di breve durata e comunque non superiore alle dodici ore.

ART. 17

Occupazione temporanea di suolo pubblico per fini politici, sindacali, socio-culturali e sportivi senza scopo di lucro

1. Per l'occupazione temporanea di suolo pubblico per l'attività di propaganda politica, sindacale, sportiva e socio culturale, anche mediante raccolta di firme e fondi, da parte di associazioni senza scopo di lucro, ogni circoscrizione deve individuare almeno 5 postazioni disponibili; limitatamente alla città antica, le postazioni devono essere almeno 16, da localizzarsi preferibilmente tra Via Cappello, Piazza Bra, Via Mazzini, Piazza Erbe, Via Roma, Piazza Pradaval, Corso Portoni Borsari, Piazza Scalette Rubiani, Via Dietro Anfiteatro, Piazza dei Signori;
2. Gli spazi per l'attività di propaganda politica, sindacale, socio culturale e sportiva anche mediante raccolta di firme e fondi, da parte di Associazioni senza scopo di lucro, preventivamente individuati dalle singole Circoscrizioni, vengono assegnati in osservanza delle disposizioni dei commi seguenti.
3. La presentazione delle domande potrà avvenire dal 1° giorno al 25° del mese antecedente quello dell'occupazione e saranno esaminate ed assegnate secondo l'ordine cronologico di presentazione.

   Possono essere prese in considerazione anche le proposte presentate successivamente, qualora sia ancora possibile assegnare spazi liberi o resi disponibili da chi ha rinunciato all'occupazione.

Qualora la postazione richiesta risulti già assegnata, l'ufficio competente segnala al richiedente le postazioni disponibili più vicine.

4. Nella domanda può essere richiesto un periodo massimo di dieci giorni al mese per ogni Circoscrizione. Possono fare eccezione a questo limite le attività che necessitano di tempi più lunghi, quali le raccolte di firme per richiedere referendum, le proposte di liste elettorali e le candidature del difensore civico. In tal caso il numero delle postazioni disponibili potrà essere opportunamente aumentato.

   Le postazioni, non superiori ai dieci metri quadri, e disposte ad una distanza minima di cinque metri l'una dall'altra, devono essere ben visibili e ubicate, per quanto possibile, in luoghi illuminati in cui vi sia un frequente passaggio di persone.

   La concessione è valida per lo svolgimento delle attività in essa indicate, desumibili dall'oggetto sociale del richiedente, fatti salvi i diritti costituzionali di ciascun partito politico di esporre e diffondere il materiale informativo che più ritiene opportuno.

   L'occupazione può effettuarsi al massimo dalle ore 8.00 alle ore 24.00.

5. Se per varie ragioni, quali manifestazioni, ricorrenze, lavori in corso, ecc., alcune postazioni non risultano disponibili, gli uffici competenti devono mettere a disposizione postazioni sostitutive in egual numero nelle immediate vicinanze. Per i partiti politici la eventuale revoca della concessione può essere fatta solo per ragioni di ordine pubblico.

6. Per le manifestazioni di carattere politico (cortei, comizi, fiaccolate, ecc.) la concessione per l'occupazione del suolo pubblico, su tutto il territorio comunale, sarà rilasciata automaticamente dagli uffici preposti. L'eventuale diniego potrà essere motivato esclusivamente dalla concomitanza con un mercato o con altra iniziativa preventivamente autorizzata nel luogo richiesto: in tal caso la concessione sarà rilasciata in base all'ordine di presentazione delle domande. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 17 della Costituzione e dal Testo Unico di P.S. (divieto per motivi di sicurezza o di incolumità pubblica da parte del Questore).

ART. 18

Occupazione temporanea di suolo pubblico per l'esercizio dei mestieri itineranti e per la vendita di proprie opere

1. Gli spazi per l'esercizio dei mestieri itineranti e per l'attività di vendita di proprie opere dell'ingegno di carattere creativo, preventivamente individuati

con parere delle Circoscrizioni, vengono assegnati in osservanza delle disposizioni dei commi seguenti.

2. La presentazione delle domande potrà avvenire dal 1° giorno al 25° del mese antecedente quello dell'occupazione e saranno esaminate ed assegnate secondo l'ordine cronologico di presentazione.

   Possono essere prese in considerazione anche le richieste presentate successivamente, qualora sia ancora possibile assegnare spazi liberi o resi disponibili da chi ha rinunciato all'occupazione.

   Qualora la postazione richiesta risulti già assegnata, l'ufficio competente segnala al richiedente le postazioni disponibili più vicine.
3. Se per varie ragioni, quali manifestazioni, ricorrenze, lavori in corso, ecc., alcune postazioni non risultano disponibili, gli uffici competenti devono mettere a disposizione postazioni sostitutive in egual numero nelle immediate vicinanze.
4. Le aree sono concedibili per una superficie non superiore ai dieci metri quadrati.

   Nella domanda può essere richiesto un periodo massimo di dieci giorni al mese. L'occupazione può effettuarsi nel rispetto dell'orario fissato con ordinanza del Sindaco.
5. E' fatto divieto di utilizzo di strumenti con amplificazione sonora, salvo deroga contenuta nella concessione.

ART. 19

Atto di concessione – contenuto e limiti

1. La concessione è strettamente personale ed è, conseguentemente, vietato il trasferimento o la cessione a terzi; è valida esclusivamente per la durata, per il suolo, per lo spazio, per lo scopo e per i mezzi in essa specificati
2. Fatte salve le prescrizioni contenute nel D.Leg.vo 30.4.1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni e nel relativo regolamento approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495, nell'atto di concessione sono indicate le modalità per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle per l'occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio.
3. In particolare nell'atto dovranno essere stabiliti necessariamente:
   - la durata, che nel caso di occupazioni permanenti non può eccedere gli anni 29, fatta salva la diversa durata prevista da norme speciali e quella per le concessioni di plateatico prevista dall'art. 14; nel caso di occupazioni

temporanee per feste, fiere, sagre e manifestazioni in genere, la durata non può eccedere i giorni 30, più un massimo di 10 gg. per il montaggio delle strutture e di 10 gg. per lo smontaggio, salvo deroga nei casi motivati e di feste o manifestazioni a carattere provinciale, regionale o nazionale, e purché non in presenza di altre domande per la stessa area;

- il canone;
- gli elementi atti a determinare le modalità di occupazione;
- l'attività svolta;
- i mezzi con i quali è consentita l'occupazione.

4. Nel caso di occupazioni effettuate con condutture, cavi, impianti, il Comune si riserva la facoltà di trasferire gli stessi, a proprie spese, in altra sede. Se il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.

ART. 20

Obblighi del titolare della concessione

1. Il titolare della concessione deve rispettare tutte le indicazioni contenute nella concessione ed in particolare:
   - occupare il suolo pubblico esclusivamente con quanto indicato in concessione e svolgervi solo le attività esplicitate nella concessione stessa;
   - eseguire tutti i lavori necessari per il ripristino dello spazio occupato che dovrà essere restituito alla scadenza della concessione nello stato di fatto e di diritto in cui si trova al momento del rilascio della stessa. Eventuali addizioni non preventivamente autorizzate dovranno essere rimosse senza pregiudizio alcuno per lo spazio occupato, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di trattenere le medesime senza il pagamento di indennità alcuna;
   - disporre i lavori sullo spazio occupato in modo da non danneggiare le opere esistenti e, nel caso di necessità, richiedere autorizzazione all'Amministrazione comunale per ogni modifica alle opere già in atto, restando inteso che le conseguenti spese faranno carico al titolare della concessione;
   - il concessionario ha l'obbligo di mantenere puliti, ordinati e curati gli spazi concessi ed i mezzi con i quali è consentito l'utilizzo dell'area, con particolare riguardo ai fiori o alle piante poste nelle fioriere, che dovranno essere curate.

- versare alle scadenze stabilite il canone di concessione;
- rispettare le norme igienico-sanitarie, di sicurezza e di tutela dall'inquinamento acustico;
- comunicare entro 30 giorni eventuali variazioni anagrafiche della ragione sociale o di altri dati riportati nella concessione.

2. Il titolare della concessione assume ogni responsabilità per eventuali danni al Comune o a terzi derivanti dall'occupazione.

ART. 21

Spese per la concessione

1. Le spese per imposte, tasse, diritti e qualsiasi altra spesa inerente e conseguente al rilascio dell'atto di concessione sono ad esclusivo e totale carico del titolare del medesimo atto.

ART. 22

Subentro nella concessione per occupazioni di carattere permanente

1. Ogni domanda di subentro nella concessione per occupazioni di spazi ed aree pubbliche o aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, dovrà essere presentata al Settore comunale competente secondo l'articolo 4 del presente regolamento.
2. La domanda di subentro è sottoposta all'esame preventivo del Settore competente che, dopo aver verificato la sussistenza degli eventuali requisiti necessari per l'esercizio dell'attività in capo al richiedente e l'assenza di eventuali condizioni ostative, provvede al rilascio della concessione alle stesse condizioni di quella rilasciata al precedente concessionario.

   Nelle more dell'istruttoria della domanda di subentro, il subentrante in possesso dei requisiti professionali eventualmente previsti potrà proseguire nell'utilizzo dell'occupazione alle medesime condizioni previste nel precedente atto di concessione.

ART. 23

Decorrenza della concessione

1. Gli effetti della concessione, compresa la durata, decorrono dalla data di rilascio della medesima, fatto salvo quanto previsto dall'articolo precedente in materia di subingresso.

ART. 24

Decadenza, revoca, modifica, sospensione della concessione

1. L'atto di concessione è soggetto a decadenza nei casi espressamente previsti dalla legge.
2. Le concessioni si intendono accordate con facoltà di revoca, modifica o sospensione in qualsiasi momento, con provvedimento motivato del Settore competente al rilascio.
3. Il provvedimento di decadenza, revoca, modifica o sospensione della concessione sarà notificato agli interessati con apposito atto.
4. Viene, comunque, fatta salva la specifica normativa del commercio su aree pubbliche.

ART. 25

Rinnovo della concessione per occupazioni permanenti

1. Se non sussistono motivi ostativi di pubblico interesse o altri gravi motivi, la concessione per l'occupazione permanente può essere rinnovata alla scadenza, previa presentazione di apposita preventiva richiesta.
2. Nel caso di concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, la concessione è rinnovata automaticamente alla scadenza, salvo che il Comune, per motivi di pubblico interesse o altri gravi motivi, entro 90 giorni dalla scadenza, comunichi al concessionario il mancato rinnovo.

ART. 26

Restituzione del canone

1. Nei casi di revoca della concessione per motivi di pubblico interesse, si procederà alla restituzione del canone per il periodo di mancata occupazione.
2. Nei casi di rinuncia alla concessione la comunicazione deve essere presentata dal titolare al Settore competente con un preavviso di almeno 60 giorni. In ogni caso, ai fini della restituzione del canone, la decorrenza della rinuncia avrà effetto trascorsi 60 giorni dalla comunicazione stessa.

CAPO III

MODALITA' PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE

ART. 27

Applicazione del canone e graduazione delle tariffe

1. Il canone è dovuto dai titolari delle concessioni o, in mancanza, dall'occupante di fatto, in base alle tariffe riportate in calce al presente Regolamento, che tengono conto delle categorie e dei coefficienti di valutazione del beneficio economico dell'occupazione.
2. La tariffa base per la determinazione del canone di concessione è graduata in rapporto all'importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati ed alla superficie occupata.

   A tal fine il territorio comunale è suddiviso in 4 categorie, come risulta dall'allegato B), più una zona A di cui all'allegato D).
3. Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione, è il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione, per il quale va moltiplicata la misura base di tariffa fissata nell'All. A).
4. Il valore di cui al comma precedente è determinato analiticamente nella tabella All. C).
5. Le superfici eccedenti i 1.000 mq., per le occupazioni sia permanenti che temporanee, si computano in ragione del 10%.
6. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente 100 mq. fino a 1.000

mq. Le superfici così calcolate sono ulteriormente ridotte del 50% a decorrere dall'undicesimo giorno di occupazione.

Durante le manifestazioni non si computano le superfici occupate da veicoli destinati al ricovero di merci e persone.

7. Ai fini del calcolo del canone dovuto per l'occupazione di suolo, soprassuolo e sottosuolo, pubblico o privato soggetto a servitù di pubblico passaggio, le occupazioni insistenti su di una superficie inferiore a mq. 1 sono considerate convenzionalmente pari a 1 mq.
8. Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio. Se il distributore è posto su area non pubblica, e tuttavia è occupata parte del sottosuolo pubblico, il canone è commisurato alla sola superficie del sottosuolo pubblico occupato, fermo restando il canone dovuto per le occupazioni con passi carrabili e con accessi a filo del manto stradale.
9. Per le occupazioni di spazi pubblici con cartelli ed altri mezzi pubblicitari, la misura è determinata dalla proiezione sul suolo del mezzo stesso espressa in metri quadrati.

ART. 28

Occupazioni permanenti – Disciplina e tariffe

1. Il canone per le occupazioni permanenti è applicato in base alle tariffe in vigore.
2. Il canone decorre dal mese dell'anno nel quale è stata rilasciata la concessione e cessa nel mese in cui la stessa ha termine; a tal fine la frazione inferiore al mese viene computata a mese intero.
3. Il Settore competente al rilascio della concessione può sospendere o rimborsare parte del canone dovuto dal concessionario, qualora per cause di forza maggiore non sia stato consentito il godimento dell'area oggetto della concessione.
4. I passi carrabili sono soggetti al pagamento del canone quando comportano una modificazione ai marciapiedi od alla pavimentazione stradale o ad un'area privata soggetta a pubblico passaggio, al fine di permettere o facilitare l'accesso dei veicoli ad una proprietà privata.

5. Nel caso di inesistenza del marciapiede e l'accesso avvenga a raso e cioè a filo col manto stradale, senza opere visibili che denotino occupazione di superficie, il canone non si applica.
   Chiunque esponga cartelli di passo carraio abusivi viene punito ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
6. Il canone relativo ai passi carrabili va commisurato moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di 1 metro lineare convenzionale.
7. Per le occupazioni realizzate con cavi, condutture e impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, si applica l'art. 63, 2° comma, lett. f) del D. Leg.vo n. 446/1997.
8. Per le occupazioni di cui al comma 7 fino al 31.12.2001 il canone è determinato forfettariamente sulla base di L. 1000 per ciascun utente, e non può in nessun caso essere inferiore ad annue L. 1.000.000.
9. Dall'1.1.2002 alle occupazioni di cui al comma 7 si applica la tariffa minima pari a L. 140 al metro quadrato/lineare ridotta del 50%.

ART. 29

Occupazioni temporanee – Disciplina e tariffe

1. Il canone per le occupazioni temporanee si applica in base alle ore effettive di occupazione (1/24 della tariffa ordinaria giornaliera), sulla base delle tariffe indicate nell'All. A).

ART. 30

Occupazioni temporanee con veicoli (parcheggi)

1. Sono assoggettate al pagamento del canone le occupazioni temporanee con veicoli ad uso privato su aree a ciò destinate dal Comune.
2. Il canone è commisurato alla superficie occupata ed è graduato in rapporto alla durata dell'occupazione medesima.

ART. 31

Canone per occupazioni temporanee

1. La consegna della concessione per le occupazioni temporanee è subordinata al preventivo pagamento del canone relativo.
2. L'efficacia della concessione decorre dalla data di pagamento del canone.

ART. 32

Riscossione del canone per le occupazioni permanenti e temporanee

1. Il canone per le occupazioni permanenti è iscritto di norma in apposito ruolo ed è esatto dal Concessionario della riscossione, come previsto dall'art. 52, 5° comma, lett. b) del D.Leg.vo 15.12.1997, n. 446, in rate trimestrali.
2. Per le occupazioni temporanee e permanenti, il canone può essere versato con le seguenti modalità:
   - versamento diretto alla Tesoreria del Comune;
   - versamento in c/c postale intestato alla Tesoreria medesima;
   - tramite il sistema bancario.
3. La riscossione coattiva, se affidata al Concessionario della riscossione di cui al D.P.R. 28.1.1988, n. 43, è effettuata con la procedura di cui al D.P.R. 29.9.1973, n. 602.

CAPO IV

OCCUPAZIONI ABUSIVE O IN CONTRASTO CON LE NORME DEL PRESENTE REGOLAMENTO - SANZIONI E PROVVEDIMENTI

ART. 33

Sanzioni pecuniarie

1. Ai sensi dell'art. 63 lett. g) e g-bis) del D.Leg.vo. 15.12.1997, n. 446, le occupazioni abusive di suolo pubblico o privato soggette a servitù di pubblico passaggio, risultanti da verbale di contestazione redatto dal competente pubblico ufficiale, sono soggette al pagamento di una indennità pari al canone

maggiorato del 50%, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.

Sono inoltre soggette al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari alla predetta indennità qualora la loro somma (indennità più sanzione) sia pari o superiore a L. 50.000, ovvero pari al doppio della predetta indennità qualora il valore della somma dell'indennità con una sanzione di pari importo fosse inferiore a L. 50.000, ferme restando le sanzioni stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni o quelle di cui al successivo comma 3.

Ai fini del calcolo del canone e della relativa sanzione pecuniaria viene considerato il canone previsto per le specifiche occupazioni (temporaneo qualora per il tipo di occupazione sia previsto anche un canone temporaneo) rapportato ad una giornata.

2. Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'Ufficio competente dandone notizia all'interessato, mediante apposito avviso notificato anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l'invito ad adempiere nel termine di 60 gg. La notifica del predetto avviso è effettuata nel termine di 6 mesi dalla data del verbale.

   Nel caso di mancato adempimento entro il termine predetto si procede alla riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dall'art. 32.

3. Nel caso non trovino applicazione le norme del D.Leg.vo 30.4.1992, n. 285 e successive modifiche, si applicano le sanzioni di seguito elencate, con le modalità stabilite dalla deliberazione della Giunta Municipale n. 1642 del 10 ottobre 1996.

   - L. 20.000 al mq. con minimo di L. 100.000 e massimo di L. 1.000.000 per occupazione, sia permanente che temporanea, senza la necessaria concessione o oltre i limiti dimensionali indicati nella stessa;

   - L. 200.000 per ogni altra violazione.

ART. 34

Sgombero del suolo occupato abusivamente – Esecuzione d'ufficio

1. Accertata l'occupazione di suolo pubblico o soggetto a servitù di pubblico passaggio in mancanza della necessaria concessione, o in difformità alla stessa o alle norme del presente regolamento, l'ufficio competente ordina lo sgombero immediato del suolo abusivo occupato o il rispetto delle condizioni stabilite.
2. Qualora l'occupazione sia tale da non consentire lo sgombero immediato o l'immediato rispetto delle prescrizioni, l'ufficio, con il medesimo provvedimento di cui al comma 1, può assegnare un congruo termine entro cui provvedere.
3. Qualora l'interessato non ottemperi a quanto ordinatogli, ai sensi dei commi precedenti, il Comune procede d'ufficio, addebitando le spese all'inadempiente.
4. Dell'esecuzione coattiva viene dato atto in apposito verbale contenente, tra l'altro, l'elenco delle cose asportate.

ART. 35

Casi e modalità di sospensione e revoca della concessione

1. La concessione è soggetta a sospensione fino a 15 giorni per reiterazione della violazione alle prescrizioni in essa contenute, alle norme di legge disciplinanti il suolo pubblico o al presente regolamento. Si ha reiterazione nei casi previsti dall'art. 8 bis della Legge 24.11.1981, n° 689.
2. La concessione è revocata in caso di ulteriore violazione verificatasi dopo la notifica del provvedimento di sospensione di cui al comma precedente ed entro 12 mesi dalla stessa.
3. La concessione è altresì sospesa per 15 giorni consecutivi nel caso di accertato omesso pagamento del canone, previa diffida a regolarizzare entro il termine di 30 giorni. Decorsi 30 giorni dalla notifica del provvedimento di sospensione senza che sia stato effettuato il pagamento del canone, la concessione è revocata.
4. La concessione è inoltre soggetta a sospensione o revoca per violazioni particolarmente gravi.

5. Qualora ragioni di pubblico interesse richiedessero la sospensione dell'occupazione per limitati periodi di tempo in occasioni di fiere, mercati, manifestazioni od altro, il concessionario deve lasciare libero il suolo pubblico su semplice richiesta del Comune per il tempo strettamente necessario e senza che ciò costituisca motivo di richiesta di indennizzi di sorta. In caso di inerzia dell'interessato vi provvederà d'ufficio il competente Settore comunale o la polizia municipale con addebito delle relative spese alla parte inadempiente.

ART. 36

Norme transitorie

1. Le concessioni rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, mantengono validità fino alla data di scadenza.
2. Alle stesse concessioni si applicano le norme del presente Regolamento, ivi comprese quelle relative al pagamento del canone.
3. Fino all'istituzione dell'unico apposito ufficio comunale previsto dall'art. 4, comma 1, da attuare entro 90 giorni dalla approvazione del presente regolamento, le competenze per il rilascio delle concessioni temporanee di cui all'art. 4, comma 1, sono attribuite al Settore Commercio e precisamente:
   - manifestazioni di qualsiasi natura su aree pubbliche di circolazione;
   - altre occupazioni diverse da quelle attribuite ad altri settori.

ART. 37

Abrogazione del Regolamento vigente

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato con deliberazione commissariale n. 829 del 26.4.1994 e successive modificazioni, nonché tutte le altre norme regolamentari con esso incompatibili.

ALL. A

TARIFFA PER MQ. OCCUPAZIONE SUOLO
GIORNALIERA PERMANENTE

ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3	ZONA 4 e A
€. 0,21784	€. 0,18251	€. 0,13542	€. 0,08242

TARIFFA PER MQ./ML. SOPRASSUOLO7SOTTOSUOLO
GIORNALIERA PERMANENTE

ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3	ZONA 4 e A
€. 0,10892	€. 0,09126	€. 0,06770	€. 0,04121

Le tariffe mensili si calcolano moltiplicando la tariffa giornaliera per 30.

Le tariffe annuali si calcolano moltiplicando la tariffa giornaliera per 360.

La tariffa base è ridotta del 50% per le concessioni concernenti l'occupazione di suolo privato soggetto a servitù di pubblico passaggio.

Dal 01/01/2009 alle occupazioni permanenti effettuate con plateatici ricadenti nelle vie e nelle piazze sottoelencate si applicano le seguenti tariffe:
- Piazza San Zeno tariffa occupazione giornaliera ZONA 2
- Via Stella tariffa occupazione giornaliera ZONA 1
- Corso Portoni Borsari tariffa occupazione giornaliera ZONA 1

TARIFFA PER MQ. OCCUPAZIONE SUOLO
GIORNALIERA TEMPORANEA

ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3	ZONA 4 e A
€. 3,53256	€. 2,82605	€. 2,11953	€. 1,76628

ALLEGATO C -

OCCUPAZIONE PERMANENTE

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFFICIENTI PER OCCUPAZIONI PERMANENTI				
zone	**Z 1**	**Z 2**	**Z 3**	**Z 4**	**ZA**
1) passi carrabili	0,5	0,5	0,5	0,5	0,3
2) accessi carrabili a filo del manto stradale (senza opere visibili e permanenti)					
3) griglie, pietre forate, vetri cemento, botole;	1	1	1	1	0,6
4) bilance pesapersone; rastrelliere; binari; prese di luce ed aria; intercapedini e simili	1	1	1	1	0,6
5) ponticelli	0,5	0,5	0,5	0,5	0,3
6) occupazioni del suolo e del sottosuolo in genere	0,5	0,5	0,5	0,5	0,3
7) copertura fossati; **copertura cunette;** **battuti in cemento;**	0,9	0,9	0,9	0,9	0,5
8) gradini e simili;	0,9	0,9	0,9	0,9	0,5
9) banchi e chioschi fissi per la somministrazione di alimenti e bevande e per la vendita;	1,8	1,8	1,8	1,8	1
10) distributori di carburante e annesse corsie di decelerazione / accelerazione	1,2	1,2	1,2	1,2	0,7
11) somministrazione e vendita con banco mobile (mercati e posteggi giornalieri e settimanali);	2	2	2	2	1,4
12) mercati ambulanti mensili;	4	4	4	4	4
13) opere pubbliche e di pubblico interesse;	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
14) vasi ornamentali e simili;	1	1	1	1	0,6
15) apparecchi distributori automatici vari;	1	1	1	1	0,6
16) preinsegne, cartelli stradali pubblicitari di indicazione e di avvio e simili;	2	2	2	2	1,2
17) insegne, cartelli pubblicitari e altri mezzi pubblicitari;	8	8	8	8	4,8
18) Plateatici: tavoli, sedie, ombrelloni, fioriere, sostegni tende e quant'altro insiste sul suolo oggetto della concessione per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande (* vedi NOTA);	**1,53**	**1,45**	**1,33**	**1**	**0,6**
19) alloggiamento colonnine sostegno tende; tettoie e simili;	0,5	0,5	0,5	0,5	0,3
20) paletti dissuasori di sosta; specchi parabolici;	0,5	0,5	0,5	0,5	0,3
21) infrastrutture comunicazione elettronica;	1	1	1	1	1
22) altre tipologie di occupazione	1	1	1	1	1

(*) NOTA: Dal 01/01/2009 per le occupazioni permanenti effettuate con plateatici (tavoli, sedie, ombrelloni, fioriere, sostegni tende e quant'altro insiste sul suolo oggetto della concessione per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande), ricadenti nelle vie e nelle piazze sottoelencati si applicano, in deroga al coefficiente generale della categoria, i seguenti coefficienti moltiplicatori:

- **Piazza San Zeno: coefficiente 1,45**
- **Via Stella: coefficiente 1,53**
- **Corso Porta Borsari: coefficiente 1,53**

OCCUPAZIONE TEMPORANEA

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFFICIENTI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE
- scavi e manomissioni stradali;	0,50
- realizzata da Enti e Associazioni senza scopo di lucro;	0,10
- spettacoli viaggianti, mestieri girovaghi e venditori di proprie opere dell'ingegno;	0,10
- attività commerciali (vendita su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, spettacoli vari);	1
- autoparcheggi temporanei di cui all'art. 15;	0,70
- per pubblicità temporanea (con cartelloni, striscioni stradali e altri mezzi pubblicitari);	8
- attività di promozione commerciale (solo attività pubblicitaria e propagandistica attuata con modalità diverse da quelle di cui al punto precedente);	5
- cantieri edili, allacciamenti privati, traslochi superiori ad un giorno;	0,50
- altre tipologie di occupazione;	1
- attività commerciale organizzata nell'ambito di manifestazioni promosse da enti senza scopo di lucro;	0,50
- attività promozionale a sostegno di manifestazioni senza scopo di lucro.	1
N.B. – Per gli autoparcheggiatori situati nelle aree a ciò destinate dal Comune con controllo della sosta mediante dispositivi speciali (Verona Park), viene mantenuta l'attuale tariffa di L. 1.500 orarie, fino all'attuazione del PUT (Pianto Urbano del Traffico).	